

REGOLAMENTO (CEE) N. 1251/91 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1991

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri audio in cassette originari del Giappone e della Repubblica di Corea, che decide la riscossione definitiva dal dazio provvisorio e che chiude la procedura antidumping relativa a Hong Kong

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 12,

vista la proposta della Commissione previa consultazione del comitato consultivo istituito a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3262/90 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di nastri audio in cassette (in seguito denominati audiocassette) originari del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong, del codice NC 8523 11 00. Il dazio è stato prorogato per un periodo massimo di due mesi dal regolamento (CEE) n. 578/91 del Consiglio ⁽³⁾.

B. SEGUITO DELLA PROCEDURA

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio tutti gli esportatori citati nel regolamento (CEE) n. 3262/90, nonché i rappresentanti dei ricorrenti, hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione. Gli esportatori, i rappresentanti dei ricorrenti e un importatore hanno inoltre presentato osservazioni scritte sulle risultanze della Commissione.
- (3) La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle sue conclusioni. Per questo scopo è stata svolta un'inchiesta presso la sede di un esportatore, la società Hitachi Maxell, Tokyo, Giappone.
- (4) Le parti che lo hanno chiesto sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione

di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti, dopo aver ricevuto tali informazioni, potevano presentare le loro osservazioni. Si è tenuto conto delle osservazioni presentate oralmente e per iscritto e la Commissione ha debitamente modificato le proprie risultanze.

- (5) Data la complessità della procedura, in particolare a causa dell'analisi particolareggiata dei numerosi dati in questione e delle argomentazioni presentate, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine fissato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

- (6) Nelle risultanze provvisorie [punti da 9 a 12 del regolamento (CEE) n. 3262/90] la Commissione ha accertato che, benché esistano diversi modelli di audiocassette, con differenze inerenti alla lunghezza e al rivestimento del nastro, nonché alla forma dell'involucro, tutti i tipi di audiocassette hanno caratteristiche fisiche, applicazioni, impieghi e circuiti di distribuzione sostanzialmente identici.
- (7) Tale risultanza è stata contestata da un esportatore che ha chiesto di escludere dal campo di applicazione del procedimento le audiocassette i cui nastri sono rivestiti di un pigmento metallico (in seguito denominate audiocassette « metal »). L'esportatore ha affermato che le audiocassette metal, di qualità estremamente elevata, sono acquistate da consumatori aventi esigenze specifiche e che è necessario disporre di un apparecchio dotato di un'apposita funzione chiave per apprezzarne l'effettiva qualità. Una richiesta analoga è stata presentata da un importatore, che ha chiesto di escludere dal campo di applicazione del procedimento le audiocassette per segreterie telefoniche.
- (8) La Commissione, pur ammettendo l'esistenza di differenze secondarie relative alla qualità o all'impiego delle audiocassette, ritiene che tali differenze siano effettivamente compensate dall'analogia delle caratteristiche e delle funzioni, che rende le audiocassette praticamente intercambiabili. La Commissione osserva a questo proposito che le audiocassette metal possono essere utilizzate in apparecchi privi della funzione chiave specifica (con prestazioni di qualità inferiore) e che le cassette per le

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 313 del 13. 11. 1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 20.

segreterie telefoniche possono essere impiegate in qualsiasi altro registratore o lettore di cassette per registrare o riprodurre qualunque suono. In tali circostanze la Commissione conclude che le audiocassette metal e le normali cassette per segreterie telefoniche non devono essere escluse dal presente procedimento.

- (9) Il Consiglio conferma dette conclusioni e che, per contro, le audiocassette aventi differenze fisiche rilevanti per dimensioni, parti e impieghi, come le microcassette, le cassette a nastro continuo per segreterie telefoniche, le cassette per elaboratori elettronici oppure per registrazioni digitali (DAT) non rientrano nel campo di applicazione del presente procedimento. Il Consiglio conferma inoltre le risultanze della Commissione relative al prodotto simile e all'industria comunitaria esposte nei punti 15 e 16 (sul cui contenuto le parti interessate non hanno espresso alcuna osservazione) del regolamento (CEE) n. 3262/90.

D. VALORE NORMALE

- (10) Ai fini delle risultanze definitive, il valore normale è stato determinato in linea di massima con gli stessi metodi applicati per l'accertamento provvisorio del dumping, dopo aver preso in considerazione i nuovi elementi e le argomentazioni presentati dalle parti.

1. Valore normale basato sui prezzi nel paese esportatore

- (11) Nel punto 20 del regolamento (CEE) n. 3262/90 non si era tenuto conto, ai fini delle conclusioni provvisorie, del valore di alcuni prodotti gratuiti (quali schede e fotografie) offerti da due esportatori e pertanto l'importo corrispondente non era stato dedotto dai prezzi di vendita sul mercato interno per determinare il valore normale. Gli esportatori interessati hanno contestato le risultanze provvisorie della Commissione e hanno affermato che il valore di tali prodotti gratuiti dovrebbe essere considerato come una riduzione ed essere quindi dedotto dal prezzo di vendita sul mercato interno.

Come si rileva dalle conclusioni provvisorie, la Commissione ritiene che tali prodotti gratuiti, non essendo di per sé stessi collegati al prodotto in esame, non abbiano l'effetto di ridurre il prezzo delle audiocassette vendute sul mercato interno e che pertanto il loro costo rientri nelle spese promozionali per le quali non viene effettuata alcuna deduzione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il Consiglio conferma tale tesi.

2. Valore normale basato sul valore costruito

a) Modelli riuniti in serie

- (12) Come risulta dal punto 22 del regolamento (CEE) n. 3262/90, la Commissione ha determinato a titolo provvisorio il valore normale relativo ad un esportatore in base alla media ponderale dei prezzi di una serie di modelli di audiocassette. Dopo aver svolto un'inchiesta, la Commissione ha concluso che tale prezzo medio non forniva dati sufficientemente precisi per determinare il valore normale.
- (13) Poiché dall'inchiesta è emerso che sul mercato interno non sono state effettuate vendite sufficienti di modelli di audiocassette direttamente comparabili a quelli venduti all'esportazione nella Comunità e che i prezzi di vendita non permettevano il recupero di tutti i costi opportunamente ripartiti, il valore normale è stato determinato in base al valore costruito di ciascun modello in questione. Il valore costruito è stato calcolato con il metodo esposto nel punto 23 del regolamento (CEE) n. 3262/90.

b) Vendite OEM

- (14) Un esportatore ha nuovamente affermato che i prezzi non erano comparabili, sostenendo di non aver effettuato vendite a clienti OEM sul mercato interno e di aver invece venduto i prodotti nella Comunità su base OEM. Tale esportatore ha pertanto chiesto alla Commissione di determinare il valore costruito con un margine di profitto ridotto ai fini del confronto con le sue vendite all'esportazione effettuate a su base OEM e ha presentato nuovi elementi a sostegno di tale richiesta.

Alla luce dei nuovi elementi di prova, la Commissione ritiene che gli scambi dell'esportatore coreano con gli acquirenti comunitari si svolgano su base OEM. Le società comunitarie acquistano infatti audiocassette fabbricate appositamente per loro (secondo specifiche che per alcuni aspetti differiscono da quelle del produttore coreano) al fine di integrare la propria produzione e le rivendono assumendo l'intera responsabilità del produttore. La pretesa differenza si rifletteva inoltre chiaramente nei quantitativi venduti e in termini di prezzi praticati.

Ai fini della determinazione definitiva, la Commissione ritiene che, poiché l'importatore ha assunto una piccola parte dei costi (per esempio sono esclusi i servizi di assistenza), l'indice di profitto delle vendite effettuate dal produttore con il proprio marchio, che è utilizzato per calcolare il valore normale costruito, debba essere ridotto del 50 %. Tale percentuale rappresenta infatti la differenza esistente tra i profitti realizzati con le vendite

dei prodotti recanti il marchio del produttore e i profitti realizzati sulle vendite OEM, qualora queste ultime fossero state effettuate sul mercato coreano.

Alla luce delle considerazioni della Commissione sopra enunciate, il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione.

c) *Profitto*

- (15) Come risulta dal punto 30 del regolamento (CEE) n. 3262/90, quando le vendite redditizie di determinati modelli sul mercato interno erano insufficienti, il profitto da inserire nel calcolo del valore costruito è stato determinato in base alla media ponderata dei profitti realizzati dagli altri esportatori sulle vendite redditizie effettuate sul mercato interno.
- (16) Due esportatori di Hong Kong hanno contestato i dati concernenti il profitto impiegati dalla Commissione, sostenendo che essi si basavano sui profitti realizzati da un produttore di Hong Kong pienamente integrato, mentre la loro attività non era integrata e si limitava all'assemblaggio delle audiocassette. Essi hanno pertanto chiesto di applicare un margine di profitto inferiore per tener conto di tale differenza.

In tali circostanze il Consiglio ritiene ragionevole calcolare il margine di profitto relativo ai suddetti esportatori di Hong Kong in base all'indice del profitto determinato per la fabbricazione di un prodotto che rientra nello stesso settore commerciale, come le videocassette, nel quale tali esportatori hanno svolto attività analoghe [vedi regolamento (CEE) n. 1768/89 del Consiglio (1)].

E. PREZZO ALL'ESPORTAZIONE

- (17) Il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione, nonché le considerazioni espresse nei punti da 31 a 39 del regolamento (CEE) n. 3262/90, sul cui contenuto le parti interessate non hanno espresso osservazioni sostanziali.

F. CONFRONTO

- (18) Un esportatore ha contestato l'importo dei costi di credito dedotto dai prezzi di vendita interni ai fini della determinazione del valore normale ed ha affermato che tale costo era inferiore alle spese effettive.

La Commissione ritiene che le presunte spese di credito siano collegate in parte a vendite di prodotti diversi dalle audiocassette e che pertanto debbano essere ridotte proporzionalmente alle vendite di audiocassette, in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

G. MARGINE DI DUMPING

- (19) I valori normali relativi ai modelli dei produttori/esportatori soggetti all'inchiesta venduti sul mercato

interno sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione di modelli comparabili, prendendo in esame le singole transazioni. Dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le audiocassette originarie del Giappone, della Repubblica di Corea e di Hong Kong da parte di otto esportatori interessati, con un margine pari all'importo del quale il valore normale accertato supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

- (20) La media ponderata dei margini di dumping, espressa in percentuale dei prezzi cif frontiera comunitaria, varia secondo l'esportatore:

— esportatori giapponesi:

— Fuji:	64,2 %
— TDK:	48,2 %
— Maxell:	47 %
— Denon Columbia:	44,5 %

— esportatori coreani:

— Goldstar:	9,2 %
— Sunkyong Magnetics:	2,6 %

— esportatori di Hong Kong:

— Yee Keung:	2,4 %
--------------	-------

- (21) Non sono state accertate pratiche di dumping nei confronti degli esportatori coreani Saehan Media, Sungman, Keum Sahn Electronics, né degli esportatori di Hong Kong Tomei Magnetics, Swire, Magnetic Enterprise e Forward Electronics.

- (22) Per gli esportatori che non si sono manifestati nel corso dell'inchiesta oppure che non hanno collaborato pienamente con la Commissione, il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, come risulta nei punti 50 e 51 del regolamento (CEE) n. 3262/90. Si è ritenuto opportuno applicare a tali esportatori il margine di dumping massimo accertato, pari rispettivamente al 64,2 % per il Giappone, al 9,2 % per la Corea e al 2,4 % per Hong Kong. Il Consiglio conferma tali risultanze e conclusioni.

H. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

- (23) Nelle risultanze provvisorie, la Commissione ha ritenuto che gli effetti delle importazioni dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong dovessero essere esaminati cumulativamente. Gli esportatori hanno contestato ampiamente le risultanze provvisorie della Commissione, sostenendo che le differenze in materia di riconoscimento da parte dei consumatori, segmento di mercato e determinazione dei prezzi accertate nelle risultanze provvisorie tra le esportazioni giapponesi e quelle coreane avrebbero dovuto indurre la Commissione a eliminare il cumulo delle importazioni dal Giappone, dalla Corea e da Hong Kong ai fini della valutazione del pregiudizio.

(1) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 1.

- (24) La Commissione conferma le risultanze di cui al punto 78 del regolamento (CEE) n. 3262/90, secondo le quali gli esportatori coreani sono concorrenziali principalmente in termini di prezzi, con prodotti di tecnologia standard che non presentano differenze significative per caratteristiche e qualità, mentre gli esportatori giapponesi applicano attualmente una strategia commerciale basata principalmente su elementi non legati al prezzo, come il marchio, le caratteristiche e gli aspetti estetici dei prodotti.

Le istituzioni comunitarie tuttavia ricorrono di norma al cumulo delle importazioni da diversi paesi quando i prodotti importati e il prodotto simile dell'industria comunitaria soddisfano i seguenti criteri:

- sono beni fungibili,
- sono venduti o offerti in vendita negli stessi mercati geografici,
- utilizzano canali di distribuzione comuni o simili,
- sono presenti simultaneamente sul mercato,
- le importazioni non sono trascurabili in quanto tali.

- (25) L'applicazione di tali criteri non permette di tracciare una linea di demarcazione netta che separi le audiocassette originarie del Giappone o della Corea. Le audiocassette, indipendentemente dall'origine, sono infatti identiche in termini di caratteristiche fisiche essenziali, applicazioni e impieghi e i diversi modelli sono in gran parte intercambiabili e concorrenziali sul piano commerciale. Tale osservazione è confermata dal fatto che gli esportatori giapponesi vendono nella Comunità audiocassette fabbricate tanto in Giappone quanto in Corea, senza alcuna differenza nella percezione che i consumatori hanno di tali prodotti a causa dell'origine diversa.

Le importazioni da Hong Kong, dato il quantitativo limitato di audiocassette oggetto di dumping, non hanno invece avuto un'incidenza percepibile sull'industria comunitaria. Nel 1988 le importazioni in dumping da Hong Kong rappresentavano effettivamente una quota minima del mercato comunitario e il riconoscimento della marca era praticamente inesistente. È quindi opportuno escludere dal cumulo le importazioni da Hong Kong, che non hanno contribuito al pregiudizio notevole.

Il Consiglio conferma tali risultanze e conclude che gli effetti delle importazioni dal Giappone e dalla Corea devono essere esaminati cumulativamente.

2. Conseguenze delle importazioni oggetto di dumping

- (26) Nelle risultanze provvisorie la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria ha subito un

pregiudizio notevole che si è manifestato, tra l'altro, con la perdita della quota di mercato, l'erosione dei prezzi, l'insufficiente redditività e il calo dell'occupazione. Tali risultanze si basavano sui seguenti elementi:

- le importazioni di audiocassette dal Giappone e dalla Corea sono aumentate più rapidamente del consumo comunitario, passando da 149 milioni di unità nel 1985 a 205 milioni di unità nel 1988, con un incremento del 38%. Nello stesso periodo le importazioni dal Giappone sono passate da 142 milioni di unità a 154 milioni di unità, mentre le importazioni dalla Corea sono aumentate da 7 milioni di unità a 51 milioni di unità;
- tra il 1985 e il 1988 le importazioni di audiocassette da Hong Kong sono aumentate da 4,9 milioni di unità a 7 milioni di unità;
- tra il 1985 e il 1988 la quota di mercato delle importazioni dalla Corea e dal Giappone, considerate complessivamente, è aumentata del 3%, passando dal 43,5% al 46,4%, mentre la quota di mercato delle importazioni da Hong Kong è rimasta stabile (1,5% nel 1985 e 1,6% nel 1988);
- nel periodo 1985-1988 i prezzi di vendita nella Comunità dei produttori denunziati sono sensibilmente diminuiti;
- tra il 1985 e il 1988 i produttori comunitari non hanno potuto incrementare in misura significativa la loro produzione e le loro vendite sono diminuite dell'8,5%, benché nello stesso periodo il consumo complessivo fosse aumentato del 30%;
- l'utile sulle vendite dell'industria comunitaria ha avuto un andamento costantemente negativo tra il 1985 e il 1988 e il lieve miglioramento registrato in quest'ultimo anno sembra essere dovuto al ritiro dei modelli venduti in perdita, che a sua volta ha implicato un'ulteriore contrazione delle vendite e della presenza sul mercato;
- in seguito all'attuazione di interventi volti a ridurre i costi la forza lavoro occupata nella produzione di audiocassette nella Comunità è diminuita del 23% circa tra il 1985 e il 1988;
- è stato accertato che in un gran numero di scambi sul mercato tedesco, dove l'industria comunitaria aveva ancora una quota di mercato rilevante, gli esportatori coreani e, in misura lievemente minore, gli esportatori giapponesi, hanno applicato prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

- (27) La Commissione non ha ricevuto nuovi elementi di prova, ma gli esportatori interessati hanno contestato alcuni punti delle risultanze in materia di pregiudizio.
- (28) Un esportatore ha sostenuto che l'impiego di cifre medie per l'intera industria comunitaria era fuorviante in quanto dissimulava le tendenze contraddittorie dei due principali produttori comunitari, che avrebbero giustificato la determinazione del pregiudizio relativo a ciascun produttore. Il Consiglio non può accettare tale argomentazione, poiché, ai fini della determinazione dell'eventuale pregiudizio notevole, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 per industria comunitaria s'intende la produzione comunitaria nel suo complesso.
- (29) Un esportatore ha inoltre sostenuto che uno dei produttori comunitari non subiva pregiudizio notevole e che pertanto avrebbe dovuto essere escluso dalla valutazione del pregiudizio, in quanto avrebbe realizzato utili soddisfacenti. Il Consiglio non può accettare tale argomentazione e, come risulta nel punto 28, riafferma che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria è determinato globalmente, in funzione dei dati economici relativi alla situazione dell'industria nel suo complesso.

Il Consiglio rileva inoltre che numerosi elementi relativi al produttore comunitario in questione mettevano chiaramente in evidenza l'esistenza di un notevole pregiudizio: il tasso di profitto era in effetti inferiore alla media e la modesta redditività globale era stata ottenuta con il ritiro dal mercato dei modelli venduti in perdita.

- (30) È stato inoltre sostenuto che le risultanze della Commissione in materia di produzione, capacità, utilizzazione degli impianti e vendite non si riferivano unicamente alla produzione nella Comunità, ma comprendevano anche le audiocassette fabbricate dall'industria comunitaria in impianti situati nei paesi terzi, e successivamente vendute nella Comunità.

Come si rileva nelle risultanze provvisorie della Commissione, tale attività è completamente cessata nel 1988 e la decisione di interrompere la produzione nei paesi terzi è un'ulteriore prova dell'esistenza del pregiudizio notevole. Nel 1985 l'industria comunitaria operava effettivamente in condizioni di piena capacità e, per soddisfare la domanda, aveva deciso di potenziare la struttura produttiva nella Comunità e al tempo stesso di vendere sul mercato comunitario i prodotti fabbricati in impianti situati nei paesi terzi.

In seguito alla successiva diminuzione delle vendite, in netto contrasto con il buon andamento del mercato, l'industria comunitaria ha deciso di chiudere tali impianti e ha dovuto subire i costi

della mancata utilizzazione di una parte crescente degli impianti.

- (31) Un altro esportatore ha affermato che nell'analisi della sottoquotazione dei prezzi si sarebbe dovuto tener conto del mercato italiano, nel quale aveva venduto il maggior volume di audiocassette. Occorre rilevare che, come risulta dal punto 66 del regolamento (CEE) n. 3262/90, la Commissione ha selezionato tre grandi mercati comunitari nei quali è stato effettuato oltre il 70 % delle vendite più rappresentative di tutte le vendite di audiocassette nella Comunità. La Commissione ha invece accertato che il volume delle vendite e l'andamento dei prezzi degli esportatori e dei produttori comunitari in altri mercati non erano sufficientemente rappresentativi del mercato comunitario nel suo complesso.
- (32) Alla luce di tale conclusione e delle risultanze della Commissione espresse nel regolamento (CEE) n. 3262/90, il Consiglio ritiene che l'industria comunitaria subisca un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

3. Causa del pregiudizio

a) *Conseguenze delle importazioni oggetto di dumping*

- (33) Nelle risultanze provvisorie la Commissione ha accertato che l'incremento delle importazioni oggetto di dumping ha coinciso con una perdita rilevante della quota di mercato e con il calo della redditività dell'industria comunitaria, nonché con l'erosione e la sottoquotazione dei prezzi delle audiocassette prodotte dall'industria comunitaria. È stato tra l'altro rilevato che l'industria comunitaria è stata sottoposta simultaneamente alla duplice pressione delle importazioni giapponesi nella fascia più alta del mercato e delle importazioni dalla Corea nel segmento di mercato più basso, dove la concorrenza si effettua principalmente in termini di prezzi. La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni oggetto di dumping, considerate isolatamente, avevano provocato pregiudizio all'industria comunitaria.
- (34) Il Consiglio ritiene che le importazioni da Hong Kong non abbiano provocato pregiudizio notevole all'industria comunitaria, in considerazione del volume limitato di tali importazioni e della mancanza di riconoscimento del marchio sul mercato comunitario.
- (35) Riguardo alle importazioni dal Giappone e dalla Corea sono state presentate numerose argomentazioni, principalmente da esportatori giapponesi, che hanno contestato la conclusione provvisoria della Commissione, sostenendo che le loro esportazioni non potevano essere considerate responsabili del pregiudizio, in quanto tra il 1985 e il 1988 la corrispondente quota di mercato era diminuita dal 42 % al 35 % e che le esportazioni erano state

essenzialmente sostituite da prodotti fabbricati dalle società consociate nella Comunità. Secondo gli esportatori, il pregiudizio notevole avrebbe potuto essere attribuito unicamente alle importazioni in dumping dalla Corea oppure agli effetti delle vendite non oggetto di dumping sul mercato comunitario di cui la Commissione non aveva tenuto conto, quali le vendite di audiocassette fabbricate dalle loro consociate nella Comunità.

- (36) Il Consiglio non può accettare tali argomentazioni. Se le esportazioni in dumping dal Giappone sono considerate isolatamente rispetto alle altre esportazioni oggetto di dumping, le argomentazioni presentate non sono confermate dai fatti. In effetti, nonostante una lieve diminuzione della quota di mercato delle esportazioni oggetto di dumping dal Giappone, nel 1988 gli esportatori giapponesi avevano ancora una rilevante quota di mercato nella Comunità (35 %, quasi il doppio di quella dell'industria comunitaria) e il volume delle importazioni in dumping in termini assoluti è aumentato dell'8 %.

Inoltre, per i motivi enunciati nel punto 27, il Consiglio ritiene che gli effetti delle importazioni in dumping dal Giappone e dalla Corea debbano essere analizzati cumulativamente. Da tale analisi risulta che le importazioni oggetto di dumping sono aumentate del 38 % in volume e che la quota di mercato è aumentata del 3 %.

b) Effetti di altri fattori

- (37) Un esportatore ha sostenuto che nelle risultanze provvisorie la Commissione non ha preso in considerazione gli effetti delle esportazioni in paesi terzi delle audiocassette fabbricate dalla industria comunitaria. La Commissione rileva che tra il 1985 e il 1988, mentre le vendite nella Comunità sono scese da 94 milioni di unità a 86 milioni di unità, le vendite di audiocassette destinate all'esportazione sono aumentate da 11 milioni di unità a 21 milioni di unità. Tale situazione, tuttavia, dimostra unicamente che l'industria comunitaria ha reagito efficacemente agli effetti del dumping con l'espansione di nuovi mercati che non sono colpiti dalla concorrenza sleale. Un'ulteriore prova del pregiudizio emerge dal fatto che nel periodo in esame la produzione dell'industria comunitaria, se si esclude la produzione destinata all'esportazione, è effettivamente diminuita.
- (38) È stato inoltre sostenuto che il pregiudizio subito da uno dei ricorrenti era dovuto ad una decisione commerciale errata, in quanto tale produttore aveva ridotto i prezzi tentando di inserirsi nel segmento più basso del mercato.

Il Consiglio non può accettare tale argomentazione, poiché i buoni risultati ottenuti dal produttore

comunitario in altri settori dimostrano che, in mancanza di prova contraria, la sua politica commerciale era corretta per quanto riguarda la decisione di diminuire i prezzi nel tentativo di salvaguardare la sua quota di mercato contro la pressione delle importazioni oggetto di dumping.

- (39) In conclusione, il Consiglio riconosce che altri fattori, quali le vendite delle consociate degli esportatori giapponesi, potrebbero aver prodotto effetti negativi sulla situazione dell'industria comunitaria. Tuttavia, gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping sono stati considerati e quantificati separatamente dagli effetti di questi altri fattori. Il calo del fatturato dell'industria comunitaria può quantificarsi in circa 42 milioni di ecu; di questi, circa 22 milioni di ecu possono attribuirsi alle importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta. In tal caso, il pregiudizio non può attribuirsi al valore della produzione nella Comunità da parte degli esportatori giapponesi, che ammonta a circa 17 milioni di ecu, né alle importazioni non facenti oggetto di dumping, che ammontano a 2 milioni di ecu.

Quindi questi fattori nulla tolgono al fatto che le importazioni oggetto di dumping abbiano avuto effetti incontestabilmente negativi sull'industria comunitaria e che tali effetti, esaminati isolatamente, debbano essere considerati sostanziali.

Alla luce degli elementi enunciati nei punti 30, 31 e 32, il Consiglio conferma le risultanze della Commissione secondo le quali l'industria comunitaria non era in grado di salvaguardare i prezzi, l'immagine di marchio e il volume delle vendite nei confronti degli esportatori giapponesi. Questi ultimi hanno potuto finanziare ingenti spese di vendita grazie agli elevati profitti realizzati sul mercato interno in assenza di concorrenza dall'estero e all'elevato volume delle vendite risultante dal dumping, e pertanto erano in grado di costringere l'industria comunitaria a ridurre i prezzi, in particolare sul mercato nazionale più importante, dove è stata accertata una sottoquotazione significativa.

Il Consiglio ritiene inoltre che l'industria comunitaria abbia dovuto affrontare le conseguenze delle importazioni oggetto di dumping dalla Corea e che non abbia potuto adeguarsi ai prezzi nettamente inferiori di tali importazioni senza pregiudicare definitivamente l'andamento dei propri profitti e privarsi della possibilità di concorrere con i prodotti giapponesi nel segmento più alto del mercato.

Il Consiglio adotta pertanto le risultanze della Commissione inerenti alle importazioni dalla Corea e dal Giappone e conclude che tali importazioni, considerate isolatamente, hanno provocato un pregiudizio notevole.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (40) Nelle risultanze provvisorie, la Commissione ha preso in esame e valutato gli interessi dell'industria comunitaria, dei consumatori, nonché delle altre industrie e settori di attività. Per i motivi esposti nei punti da 95 a 104 del regolamento (CEE) n. 3262/90, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità occorre tutelare l'industria comunitaria contro la concorrenza sleale dovuta alle importazioni oggetto di dumping.
- (41) Un esportatore ha affermato che nel 1990 il ritiro di uno dei denunzianti, la società AGFA, le cui attività sono state rilevate da un altro ricorrente, la BASF, implica una riduzione dei costi e un processo di razionalizzazione che indubbiamente contribuiranno al risanamento della redditività dell'industria comunitaria, rendendo pertanto superflue le misure di difesa, che in tal caso sarebbero contrarie all'interesse della Comunità.
- (42) Il Consiglio ritiene al contrario che tali elementi giustificano l'adozione di misure di difesa per evitare la scomparsa di altri produttori comunitari. Il Consiglio conferma pertanto le risultanze della Commissione secondo le quali nell'interesse della Comunità occorre istituire misure antidumping per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni originarie del Giappone e della Corea.

J. DAZIO

- (43) Numerosi esportatori hanno contestato il metodo applicato dalla Commissione per determinare il margine di pregiudizio attribuibile ai singoli esportatori, sostenendo che la determinazione dell'incremento del prezzo dell'industria comunitaria aveva l'obiettivo di compensare le perdite della quota di mercato subite in passato e non di eliminare l'attuale pregiudizio.

Inoltre, essi hanno sostenuto che tale determinazione non ha tenuto conto degli altri fattori che possono aver contribuito all'attuale, insoddisfacente stato dell'industria comunitaria.

La Commissione non può che rifiutare tali argomentazioni.

In primo luogo, la Commissione sottolinea che lo scopo essenziale della legislazione antidumping è di controbilanciare il dumping ed il pregiudizio notevole che ne deriva. Le istituzioni comunitarie sono investite del potere di istituire dazi antidumping fino a concorrenza del dumping trovato. Incombe tuttavia alle istituzioni l'ulteriore responsabilità di evitare misure che possano dar luogo ad eccessive conseguenze. Infatti, l'articolo 13, para-

grafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 stabilisce che le misure dovrebbero essere inferiori al margine del dumping « se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio ». Tale disposto implica un apprezzamento accompagnato da previsioni sui futuri effetti a carico del mercato comunitario di qualsiasi misura antidumping che per sua natura è discrezionale. L'apprezzamento, su cui la legislazione non dà guida, deve essere sensato e tenere conto delle particolarità di ciascun caso.

Nell'adempiere questa responsabilità la Commissione, in questo caso, ha stimato ragionevole che l'eliminazione dell'intero margine di dumping per certi esportatori sarebbe probabilmente eccessiva poiché il relativo incremento di prezzo sarebbe punitivo o addirittura li eliminerebbe dal mercato.

La Commissione, di fronte al grave pregiudizio inflitto all'industria comunitaria nel corso degli anni e alla presente vulnerabilità della stessa industria, ha quindi concluso che il minimo necessario alla sua ripresa dagli effetti pregiudizievoli del dumping sarebbe di assicurarli un margine di profitto ragionevole legato ad un ragionevole volume di vendite.

- (44) La Commissione, nelle sue conclusioni preliminari, ha stabilito in proposito che un margine di profitto del 12 % è ragionevole.

Un esportatore ha contestato il tasso del profitto traguardo del 12 % determinato dalla Commissione, sostenendo che le audiocassette, essendo prodotti maturi, non implicano costi elevati di ricerca e sviluppo che debbano essere finanziati dai profitti. La Commissione ritiene invece che, data la rilevanza delle spese di marketing e di promozione sul mercato comunitario e in considerazione della necessità di migliorare costantemente le caratteristiche e gli aspetti estetici delle audiocassette per attirare i consumatori, un tasso di profitto del 12 % sia adeguato. Tale considerazione è confermata dal fatto che i profitti realizzati da numerosi esportatori interessati sul mercato interno sono nettamente superiori al tasso di profitto determinato dalla Commissione. Il Consiglio conferma l'opinione della Commissione.

Per quanto attiene al volume di affari la Commissione, come illustrato nelle sue conclusioni preliminari, giudica che le vendite dell'industria comunitaria durante il periodo di riferimento (l'anno 1988) non siano un parametro equo in quanto gravemente influenzato dalle pratiche di dumping trovate. I calcoli dei livelli di dazio necessari sono stati quindi basati sul volume delle vendite raggiunto dall'industria comunitaria nel 1985; un anno che può essere considerato più rappresentativo di una situazione normale anche se il volume delle vendite in quel periodo può già essere stato

condizionato sfavorevolmente da importazioni in dumping o da altri fattori e nonostante il mercato si sia evoluto con la presenza di nuovi fornitori.

(45) Numerosi esportatori hanno inoltre contestato l'adeguamento del margine di pregiudizio attribuibile a ciascun esportatore in funzione del volume relativo delle importazioni in dumping dei prodotti esportati dalle singole società rispetto a tutti gli altri esportatori. È stato sostenuto che il volume comparato delle importazioni in dumping non ha alcun rapporto con il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e che l'adeguamento si basava su un fattore arbitrario che non corrisponde alla posizione effettiva di ciascun esportatore.

(46) Il Consiglio non può accettare questa argomentazione. Il volume delle importazioni in dumping, ritenuto uno dei principali fattori del pregiudizio, è stato preso in considerazione per determinare l'aliquota del dazio che, pur essendo inferiore al margine di dumping, fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Il fattore impiegato per l'adeguamento, una variazione del 20 % del margine di pregiudizio al di sopra e al sotto del valore medio secondo il volume delle esportazioni delle singole società, non è assolutamente inadeguato, essendo stato determinato dalla Commissione in base alle risultanze in materia di pregiudizio (quali l'andamento del volume e della quota di mercato delle esportazioni in dumping e dell'industria comunitaria) come una valutazione ragionevole delle conseguenze del volume delle importazioni in dumping sul pregiudizio subito.

(47) È stato affermato che l'adeguamento avrebbe dovuto basarsi sul volume delle vendite delle audiocassette oggetto di dumping nella Comunità invece che sul volume delle importazioni oggetto di dumping. Il Consiglio ritiene tuttavia che l'adeguamento debba essere basato unicamente sul volume delle importazioni, poiché il volume delle vendite nella Comunità delle importazioni stesse può variare entro un determinato periodo secondo l'andamento delle scorte oppure a causa di trasferimenti tra società consociate e quindi potrebbe non essere rappresentativo del pregiudizio provocato dal volume delle importazioni in dumping.

(48) La Commissione ritiene infine che, per determinare l'aliquota dei dazi definitivi da istituire, i singoli margini di pregiudizio determinati a titolo provvisorio debbano essere espressi in percentuale del valore cif delle importazioni. Per ciascun esportatore la media ponderata del prezzo di vendita al primo acquirente indipendente è stata convertita nella media del valore cif di tali vendite. Il singolo margine di pregiudizio è stato quindi espresso in percentuale della media ponderata dei prezzi di rivendita di ciascun esportatore a livello cif. Da tale calcolo è stato ottenuto l'incremento del prezzo alla

frontiera comunitaria necessario per eliminare il pregiudizio provocato dai singoli esportatori.

(49) Il Consiglio conferma tali risultanze della Commissione e conclude che, in base al metodo impiegato per calcolare il pregiudizio descritto nei punti da 105 a 109 del regolamento (CEE) n. 3262/90, nonché alla luce degli elementi sopra esposti, l'aliquota del dazio da istituire deve essere pari al margine di dumping relativo a tutti gli esportatori citati nel punto 21, fatta eccezione per gli esportatori i cui margini di dumping superano il livello del pregiudizio, nei confronti dei quali devono essere applicati i seguenti dazi antidumping per eliminare il pregiudizio subito :

Fuji :	15,2 %
Denon Columbia :	18,7 %
Maxell :	21,8 %
Sony :	23,4 %
TDK :	25,5 %

(50) Nei confronti delle altre società che non hanno risposto al questionario della Commissione e non si sono manifestate altrimenti, oppure che hanno rifiutato l'accesso alle informazioni ritenute necessarie dalla Commissione per il controllo della documentazione contabile della società, il Consiglio ritiene opportuno istituire il margine di dumping massimo determinato, corrispondente al 25,5 % per i prodotti originari del Giappone e al 9,2 % per i prodotti originari della Corea. Si premierebbe infatti la mancata collaborazione se i dazi relativi a tali produttori/esportatori fossero inferiori ai margini di dumping massimi accertati.

K. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(51) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori siano riscossi definitivamente fino alla concorrenza dell'importo del dazio definitivo istituito.

(52) Per quanto riguarda gli esportatori le cui pratiche di dumping non hanno provocato un notevole pregiudizio, i dazi provvisori riscossi devono essere interamente liberati. I dazi antidumping provvisori riscossi oppure le garanzie costituite per le audiocassette non soggette ai dazi antidumping definitivi devono essere liberati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri audio in cassette, del codice NC ex 8523 11 00 (codice Taric 8523 11 00*10), originari del Giappone e della Repubblica di Corea.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente :

a) 25,5 % per i nastri audio in cassette originari del Giappone (codice addizionale Taric : 8487), ad eccezione dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalle società qui di seguito elencate, alle quali si applicano le seguenti aliquote del dazio :

Sony : 23,4 % (codice addizionale Taric : 8483),

Maxell : 21,8 % codice addizionale Taric : 8584),

Denon Columbia : 18,7 % (codice addizionale Taric : 8486),

Fuji : 15,2 % (codice addizionale Taric : 8485) ;

b) 9,2 % per i nastri audio in cassette originari della Repubblica di Corea (codice addizionale Taric : 8488), ad eccezione dei prodotti fabbricati e venduti per l'esportazione nella Comunità dalla società qui di seguito menzionata, alla quale si applica la seguente aliquota del dazio :

Sunkyoung Magnetics Ltd (SKM) : 2,6 % (codice addizionale Taric : 8489).

3. Non sono soggette ai dazi le importazioni dei prodotti indicati nel paragrafo 1, che sono fabbricati e venduti per l'esportazione dalle seguenti società coreane :

— Saehan Media Co. Seul (codice addizionale Taric : 8490),

— Sunnam Electronics Ltd Seul (codice addizionale Taric : 8490),

— Keum Sahn Electronics Co. Ltd, Kyung Do (codice addizionale Taric : 8490).

4. Ai fini del presente regolamento si intende per nastri audio in cassette le audiocassette aventi una lunghezza di 100 mm, un'altezza di 64 mm e uno spessore di 12 mm, con una tolleranza di circa 2 mm.

5. Quando la società esportatrice non è la stessa che ha fabbricato il prodotto, si applica l'aliquota del dazio relativa a quest'ultima

6. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento (CEE) n. 3262/90 sono riscossi definitivamente sino all'importo dell'aliquota del dazio definitivo. Vengono liberati gli importi depositati che eccedono il dazio definitivo.

Articolo 3

È chiusa la procedura antidumping relativa alle importazioni di nastri audio in cassette originari di Hong Kong. Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento (CEE) n. 3262/90 sono liberati.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. F. POOS